



COMUNE di VITULAZIO
Provincia di Caserta

Regolamento
per
l'istituzione dell'Albo delle Associazioni

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Finalità	Pag. 2
Art. 2 – Istituzione dell'Albo	Pag. 2
Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione	Pag. 3
Art. 4 – Modalità d'iscrizione	Pag. 3
Art. 5 – Revisione dell'Albo	Pag. 3
Art. 6 – Cancellazione dall'Albo	Pag. 4
Art. 7 – Pubblicità	Pag. 4

Art. 1 Finalità

- 1) Il Comune di Vitulazio riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.
- 2) Il Comune di Vitulazio, nel rispetto dell'art.4, comma 3.a) e b), del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
- 3) Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 2 Istituzione dell'albo

- 1) E' istituito, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, l'Albo delle Libere Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
- 2) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a. Istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero;
 - b. Sanità, igiene pubblica e tutela ambiente;
 - c. Servizi sociali.
- 3) L'iscrizione ad una sezione tematica dell'albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori purchè previsti dall'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- 2) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste:
 - a. l'assenza di scopi di lucro;
 - b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - d. l'adozione di un logo, di cui l'associazione dovrà dare garanzia per iscritto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione.
- 3) Sono iscritte d'ufficio all'Albo comunale le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri della Regione Campania, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia

ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica dell'ONLUS, previa presentazione di apposita domanda corredata da copia della relativa documentazione.

- 4) Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti ed i movimenti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 4

Modalità di iscrizione

- 1) L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, o da persona dallo stesso delegata, i quali si assumono ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
- 2) La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Settore Servizi Sociali su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio ed indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:
 - a. copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c. l'elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione.
- 3) Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.
- 4) L'accoglimento o il rigetto della domanda d'iscrizione è disposta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali ed è comunicata all'organizzazione interessata.
- 5) Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma 2, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale.
- 6) Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 4.

Art. 5

Revisione dell'albo

- 1) Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Settore Servizi Sociali ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
- 2) Per le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro è ammesso il rinnovo tacito, previa acquisizione, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, di una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Associazione che attesti la permanenza dei requisiti originariamente accertati e di quelli che nell'arco di tempo decorso sono stati ulteriormente stabiliti. Tale dichiarazione deve essere presentata al Settore Servizi Sociali del comune entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6
Cancellazione dall'albo

- 1) La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo.
- 2) Il Responsabile del Settore Servizi Sociali dà comunicazione all'organizzazione interessata dell'avvenuta perdita dei requisiti necessari e dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo.
- 3) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione può provvedere alla integrazione dei requisiti previsti dal regolamento, dandone tempestiva comunicazione .
- 4) La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali ed è comunicata all'organizzazione interessata. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7
Pubblicità

- 1) Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio e sul portale internet, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
- 2) Il Comune cura, altresì, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi.